

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

---

### INTERROGAZIONI

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

---

**Presidenza del presidente ZANOLETTI**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 7
VIESPOLI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> . . . . .	3, 4, 5
* PETERLINI ( <i>Aut</i> ) . . . . .	4
* PIZZINATO ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	5
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	8

---

**N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,40.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01043, presentata dal senatore Peterlini.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto si rappresenta quanto segue.

La problematica sollevata concerne l'intervenuta riduzione, ad opera del decreto legislativo n. 297 del 2002, del termine di comunicazione ai Centri per l'impiego dell'assunzione dei lavoratori: la citata normativa, infatti, prevede la contestualità nella comunicazione dell'assunzione a fronte dei cinque giorni originariamente previsti. Al riguardo le circolari n. 12 del 7 aprile 2003 e n. 37 del 24 novembre 2003 non contengono alcuna interpretazione restrittiva del suddetto obbligo, riportando fedelmente il contenuto del citato decreto legislativo.

Tale soluzione è frutto di una scelta politica scaturita da un lungo confronto fra le parti sociali e risponde ad una logica di semplificazione delle procedure di comunicazione dell'assunzione dei lavoratori ai vari enti competenti, prima regolamentate secondo tempi e modalità differenti ed ora razionalizzate in un unico e contestuale adempimento.

Occorre tuttavia precisare che tale obbligo di comunicazione contestuale non può trovare immediata applicazione in quanto entra in vigore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo citato, a decorrere dalla data stabilita nel decreto interministeriale con il quale verranno definiti i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie e le modalità di trasferimento dei dati. Anche la presunta disparità di trattamento tra i datori di lavoro pubblici e privati e le agenzie di lavoro temporaneo, abilitate ad effettuare la comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo a quello delle assunzioni, non sembra sussistere. Le due situazioni di riferimento appaiono, infatti, notevolmente differenti, sia in relazione agli aspetti quantitativi delle comunicazioni di assunzione effettuate dalle agenzie di lavoro temporaneo, sia perché non è del tutto esatta la circostanza secondo la quale queste ultime non sarebbero assoggettate a sanzioni per eventuali inadempimenti degli obblighi di comunicazione, in quanto il recente decreto legislativo n. 276 del 2003 (attuativo della legge Biagi) parifica le agenzie di lavoro temporaneo ai datori di lavoro per quanto attiene i profili sanzionatori.

PETERLINI (*Aut.*). Ringrazio il sottosegretario Viespoli per la sollecitudine con cui si è inteso trattare l'interrogazione presentata.

Vorrei però evidenziare l'aspetto pratico del problema. La disposizione del decreto legislativo n. 297 del 2002 con la quale si prevede la comunicazione contestuale raggiunge un obiettivo anche positivo, in quanto il datore di lavoro unifica in un solo atto l'annuncio delle assunzioni ai vari enti. La realtà del Trentino Alto Adige, però, è costituita da piccole imprese in cui le procedure di contabilità, così come le comunicazioni di vario tipo, non vengono svolte direttamente dal singolo imprenditore ma dalle associazioni o dai consulenti deputati a sbrigare per conto terzi le migliaia di pratiche delegate dalle innumerevoli imprese locali, in particolare da quelle agricole e turistiche per le quali il lavoro si presenta stagionale. Il singolo imprenditore, quindi, si rivolge periodicamente all'associazione di categoria o al consulente i quali sono impossibilitati a comunicare in uno stesso giorno le varie assunzioni effettuate. Con la nuova normativa, invece, i datori di lavoro saranno obbligati in prima persona a comunicare l'assunzione lo stesso giorno in cui questa viene effettuata, privati del sostegno delle associazioni o dei consulenti cui si sono sempre rivolti.

Per quanto sia positiva l'unificazione e la centralizzazione delle comunicazioni, mi chiedo se non sia possibile individuare una diversa soluzione. So che per disincentivare il lavoro nero si vuole evitare di prevedere un'eccezione generale stabilendo un lasso di tempo più ampio per i datori di lavoro. Mi chiedo però se non sia possibile parificare i liberi professionisti e le associazioni che svolgono le pratiche per conto terzi alle agenzie di lavoro temporaneo per le quali sono già previsti tempi più ampi. Garantire infatti la contestualità per determinate attività di lavoro diventa quasi impossibile.

Ho già affrontato la questione con il sottosegretario Sacconi quando abbiamo discusso alcune tematiche della legge Biagi; in quell'occasione mi è stato risposto che il Ministero si sarebbe occupato del problema e che la legge, comunque, non era ancora in vigore. Le associazioni però sono preoccupate perché prima o poi la legge verrà applicata ed i problemi da affrontare saranno allora innumerevoli.

Ringrazio il Sottosegretario per la sua risposta puntuale ma chiedo comunque di individuare una soluzione che consenta ai liberi professionisti e alle associazioni di operare in un regime diverso.

Pertanto, a fronte di queste osservazioni, potrò dichiararmi totalmente soddisfatto della risposta del Governo solo quando verrà affrontato dagli Uffici del Ministero lo studio della questione.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Senatore Peterlini, le sue osservazioni saranno attentamente valutate dal Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01350, presentata dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Con riferimento all'interrogazione 3-01350, relativa alla mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo del comma 5, articolo 75, della legge 23 dicembre 2002, n. 388, vorrei informare che il decreto in argomento è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 30 gennaio e trasmesso, per il previsto concerto, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel decreto si stabiliscono le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 75. In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore privato, la facoltà di continuare l'attività lavorativa posticipando l'accesso al pensionamento di anzianità e rinunciando parzialmente all'accredito contributivo, può essere esercitata a condizione che il lavoratore stipuli con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del biennio. Detta facoltà può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Si stabilisce inoltre che nei confronti dei lavoratori che si avvalgono di detta facoltà il diritto alla pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato. Il relativo trattamento viene liquidato nella misura maturata anteriormente alla data di inizio dell'attività lavorativa a tempo determinato sulla base dei criteri di calcolo all'epoca vigenti ed è corrisposto maggiorato dagli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Dal compimento dell'età di quiescenza, peraltro, sull'importo della pensione in pagamento è attribuito l'incremento pensionistico cui concorre il 60 per cento della contribuzione, mentre il restante 40 per cento va alle Regioni ai fini del finanziamento delle attività di assistenza agli anziani non autosufficienti.

I motivi del ritardo nella emanazione del decreto sono da attribuirsi ad alcune iniziali perplessità sulla esatta portata della disposizione medesima, sulla reale convenienza dei lavoratori a ricorrervi (in presenza della strada intrapresa del completo superamento del cumulo tra pensione e retribuzione) e sulla coerente collocazione nel sistema previdenziale vigente – perplessità confermate, del resto, dalla recente evoluzione del quadro di riferimento – che hanno indotto il legislatore, nell'ambito del disegno di legge delega di riordino del sistema previdenziale, a prevedere l'abrogazione dell'intero articolo 75 e a predisporre un nuovo e più incisivo intervento in tale direzione.

Appena completato l'*iter* del decreto, l'INPS provvederà alla liquidazione della quota parte di pensione, secondo le modalità ivi indicate, a coloro che hanno presentato domanda che, secondo quanto riferito dall'Istituto, sarebbero circa un centinaio.

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il sottosegretario Viespoli per la tempestività con cui è stata data risposta all'interrogazione in esame, risposta nel merito della quale debbo

tuttavia manifestare la mia insoddisfazione. Infatti, non solo il sottoscritto ma anche gli altri colleghi firmatari di questa interrogazione, nel corso di questi tre anni, hanno ripetutamente richiesto non con atti ispettivi, ma attraverso la normale attività parlamentare, l'attuazione della legge n. 388 del 2000. Siamo invece costretti a prendere atto che, dopo ben 37 mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato al Ministro dell'economia e delle finanze un decreto attuativo che, a mio avviso, distorce il contenuto di quella norma. Nonostante abbia riletto più volte il comma 5 dell'articolo 75 della suddetta legge non riesco a comprendere dove potrebbero insorgere le eventuali perplessità prospettate dal Sottosegretario. Chi vi parla, ad esempio, ha svolto attività lavorativa, ben oltre i 40 anni di contribuzione, e, come me, vi sono migliaia di lavoratori che tuttora continuano a svolgere il proprio lavoro e a versare regolarmente i contributi senza nessuna interruzione del rapporto del lavoro: e sottolineo che questi contributi non hanno nessuna incidenza sul valore della pensione se non quella di poter essere utilizzati per definire la media dell'ultimo decennio in caso di aumenti retributivi. Quella normativa è stata introdotta – per altro sono tra i firmatari della proposta – per incentivare, a fronte dell'aumento dell'aspettativa di vita, la permanenza in attività senza però dover interrompere il proprio rapporto di lavoro. Tale norma prevede in sostanza che per il lavoratore che abbia raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 se uomo, e che scelga di restare in attività, il 40 per cento della contribuzione versata, sul reddito di attività lavorativa, sia destinato alle Regioni di residenza, finalizzandolo al finanziamento del costituendo fondo regionale per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie, mentre il restante 60 per cento concorra all'incremento dell'ammontare della pensione a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza.

Contesto invece quelli che sembrano essere i contenuti del decreto attuativo proprio perché violano la norma; si obbliga infatti il lavoratore interessato ad interrompere il rapporto di lavoro ed a stabilire un nuovo rapporto a tempo determinato.

Non è questa la sede per attardarmi su questo tema, l'ho fatto ieri in Commissione bilancio e potrei citare molti dati in tal senso: quando si comincia a lavorare a 15 anni di età, dopo 40 anni di versamenti si hanno 55 anni, un'età, quindi, in cui si può non avere alcuna intenzione di interrompere la propria attività lavorativa. Ebbene, in casi di questo genere, la scelta operata nel decreto attuativo in realtà disincentiva la permanenza in servizio, visto che per godere dei benefici previsti si deve interrompere il proprio rapporto di lavoro trasformandolo in un contratto a termine; in questo modo è ovvio che si creano le condizioni per venire allontanati dall'azienda che può non provvedere al rinnovo del contratto.

Intendo dire che è proprio quella forma di incentivazione, con contratto a termine, che non aiuta, tant'è che nei tre anni dall'entrata in vigore della norma secondo l'INPS sono 981 i dipendenti che, dal primo gennaio 2001 al 30 novembre 2003, hanno deciso di utilizzare quella forma di in-

centivazione che però non prevedeva l'interruzione del lavoro, ma non si conoscono i dati relativi alla possibilità di prolungare la propria attività oltre 40 anni di contribuzione, nell'ambito di un rapporto di lavoro stabile.

Torno quindi a ribadire la mia insoddisfazione sul merito della risposta fornita proprio perché il decreto attuativo oltre a costituire un forte disincentivo rispetto all'opportunità offerta dalla norma si pone addirittura in contrasto con essa.

Il sottosegretario Viespoli, ha fatto riferimento ai dati forniti dall'INPS, secondo cui sarebbero circa un centinaio i lavoratori che hanno presentato la domanda di proseguire l'attività lavorativa oltre il quarantesimo anno di contributi e che hanno interrotto il proprio rapporto di lavoro e ai quali però l'INPS, dopo ben tre anni dall'entrata in vigore della norma, nell'assenza di un decreto attuativo, non ha potuto ancora erogare il supplemento di previdenza che spetta loro. A fronte di questo centinaio, sono però migliaia i lavoratori che continuano a svolgere attività nello stesso luogo di lavoro senza alcuna interruzione per poter beneficiare della possibilità di cumulo.

Auspico quindi una rettifica del decreto attuativo, che ripristini quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 75; in caso contrario invece di favorire l'orientamento dei lavoratori al prolungamento dell'attività lavorativa si otterrà esattamente l'effetto contrario. Quindi sollecito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affinché di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze provvedano ad emanare il decreto attuativo e a prevedere che tutti coloro che hanno continuato l'attività lavorativa oltre i 40 anni di contributi versati – sulla base di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 75 della legge n. 388 – dopo il 31 dicembre 2000 possano godere, nel momento in cui andranno in pensione, del supplemento che gli spetta per gli anni oltre il quarantesimo. In caso contrario non si tratterà dell'attuazione della norma, ma della sua distorsione e violazione, mentre io auspico una sua corretta interpretazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori hanno termine alle ore 14,55.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

PETERLINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le associazioni economiche lamentano che la nuova legislazione in tema di collocamento (decreto legislativo n. 297/2002 del 19.12.2002) abbia radicalmente ristretto i termini per la comunicazione di nuovi rapporti di lavoro. Mentre da un lato si è fortunatamente semplificata la procedura prevedendo un'unica comunicazione rivolta all'ufficio del lavoro territorialmente competente (e non più diverse comunicazioni ai vari Enti), la legge prevede una «comunicazione contestuale» a tale ufficio;

la circolare n.12 del 7 aprile 2003 interpreta la norma in modo molto restrittivo richiedendo praticamente la comunicazione entro la giornata. D'altro canto si prevedono termini molto più evasivi per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo che possono fare la comunicazione entro il 20 del mese seguente;

ad avviso delle categorie economiche e degli ordini dei professionisti, che svolgono le pratiche per le aziende, questo nuovo termine è impossibile da rispettare per operatori che devono svolgere migliaia di pratiche. Inoltre costituisce un appesantimento burocratico eccessivo e inutile a carico dei liberi professionisti abilitati, dei datori di lavoro e delle associazioni di categoria, senza portare alcun vantaggio alla pubblica amministrazione. Significa inoltre un maggiore carico di lavoro nei confronti dei collaboratori di studio, che già adesso devono rincorrere scadenze sempre più ravvicinate nel settore fiscale e del lavoro;

nella realtà quotidiana, e in particolare nei settori toccati da una forte stagionalità (quali il turismo e l'agricoltura), accade che debbano essere effettuate anche migliaia di comunicazioni nello stesso giorno. Ciò significa che i datori di lavoro o, per loro, le categorie economiche o i consulenti del lavoro, i ragionieri o i commercialisti, devono raccogliere la documentazione necessaria dai lavoratori interessati e trasmetterli ai professionisti oppure alle associazioni incaricate. Questi, a loro volta, devono inserire tutti i dati nei vari programmi di elaborazione e poi effettuare le dovute comunicazioni. Anche l'introduzione della possibilità di comunicazione elettronica di tutti questi dati non è di grande ausilio;

l'esperienza avuta negli ultimi anni ha insegnato che per poter effettuare con la dovuta cura le comunicazioni occorrono dieci giorni,



si chiede al Ministro in indirizzo se non intenda estendere il termine almeno a dieci giorni e interpretare la norma legislativa citata in questo senso.

(3-01043)

PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, MALABARBA, DEL TURCO, MORANDO, TURCI, RIPAMONTI, MICHELINI, MONTAGNINO, PILONI, PAGLIARULO, DI SIENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il comma 5 dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce: «5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività lavorativa è destinato alle Regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza»;

ripetutamente, nel corso del 2001, 2002, 2003, intervenendo sia nelle Commissioni Lavoro, Controllo Enti previdenziali, Bilancio che in Aula, al Senato, durante l'esame delle leggi finanziarie e di bilancio e di quelle relative alle norme in materia previdenziale, si è sollecitato i rappresentanti del Governo ad operare per dare attuazione alla predetta norma, sia in considerazione dell'aumento dell'aspettativa di vita, nonché per l'esigenza e l'opportunità di elevare l'età media lavorativa, senza aver mai ottenuto una risposta a riguardo;

il Presidente della Commissione Controllo Enti previdenziali, rispondendo tempestivamente in data 9 dicembre 2003 ad una richiesta di conoscere i dati relativi, tra l'altro, all'attuazione del suddetto comma 5, afferma: «b) per quel che riguarda invece il numero di lavoratori che ai sensi del comma 5 dell'art. 75 della legge n. 388 del 2000, dal 2001, superati i 40 anni di contributi, hanno proseguito l'attività lavorativa senza interrompere il rapporto di lavoro, beneficiando della rivalutazione della pensione in relazione al versamento di contributi superiori ai 40 anni, l'INPS ha fatto presente che il decreto ministeriale attuativo dell'art. 75 non è ancora stato emanato. Conseguentemente, l'INPS non ha potuto provvedere alla liquidazione della quota parte di pensione ai lavoratori che hanno proseguito l'attività lavorativa dopo aver superato i 40 anni di contributi, beneficiando della rivalutazione della pensione, mediante l'utilizzo del 60 per cento dei contributi versati»;

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano i motivi per i quali il Governo e il Ministero del lavoro, a 3 anni di distanza dall'approvazione della legge n. 388/2000, non hanno ancora provveduto ad emanare il decreto ministeriale attuativo del comma 5 dell'art. 75, considerata anche la grande importanza che lo stesso ha an-

che al fine di favorire l'orientamento, per l'insieme dei lavoratori, al prolungamento della vita lavorativa;

come spieghino il Governo e i Ministeri competenti che, mentre da oltre 2 anni si dibatte la «delega previdenziale» ritenendo indispensabile l'elevamento dell'età media lavorativa, nel contempo non si provvede a dare attuazione alle norme già in vigore da 3 anni che hanno questo obiettivo;

come il Governo ed i Ministeri competenti intendano, con urgenza, operare, e con quali misure, per rendere operativo il comma 5 dell'art. 75 della legge n. 388/2000, al fine di rispettare i diritti dei lavoratori che hanno scelto di proseguire l'attività lavorativa – oltre il 40° anno di contributi – e contribuire all'elevamento del periodo di permanenza in attività lavorative.

(3-01350)



